

Notifica al deceduto: è giuridica inesistenza che inficia anche la sentenza

La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.6.2013, n. 14360

...omissis...

Il ricorrente deduce:

1) inesistenza delle sentenze di primo e di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio, posto che F.G., convenuto in giudizio con citazione notificata in data 31.10.1997, quale proprietario dell'immobile, sito in B, in catasto al fg. 195, particella 141 sub 3 e 379, era deceduto il 20.1.1992, oltre cinque anni prima dell'inizio del giudizio di primo grado;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c.; la Corte di merito aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni per l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non tenendo conto che dalla prova testimoniale era emerso che detto passaggio sul mappale 140 era avvenuto, senza alcuna opposizione, per oltre trent'anni; peraltro, il diritto di servitù di passaggio e di parcheggio erano stati acquisiti per usucapione molto tempo prima della costruzione del complesso residenziale A in B, allorchè il passaggio era stato esercitato attraverso un sentiero formatosi naturalmente per effetto di calpestio e del transito dei veicoli;

l'asserita non apparenza della servitù era smentita, poi, dal sentiero stesso oltrechè dalla presenza della rampa di accesso collegata alla via A, destinato inequivocabilmente a servizio della servitù di transito veicolare;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1031 e 1061 c.c.;

contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sussisteva l'apparenza della servitù di parcheggio in quanto la sosta delle autovetture, come risultante dalla prova testimoniale, si era svolta molto tempo prima della costruzione del complesso condominiale, senza alcuna opposizione, su un'area

"che per effetto del continuo calpestio, presentava un tracciato tale da denotare, senza incertezze ed ambiguità, la sua funzione visibile e permanente di destinazione all'esercizio della servitù medesima".

Il primo motivo di ricorso è fondato.

E' documentalmente provato, attraverso certificato di morte, che F.G., comproprietario assieme ad altri ricorrenti, dell'immobile sito in Via A in B, è deceduto in C, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado in cui era stato convenuto con atto di citazione notificato in data 31.10.1997.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n. 12292/2001; n. 2023/1993).

Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va aggiunto che trattandosi di causa inscindibile, con riferimento sia all'actio negatoria servitutis che a quella diretta all'accertamento di usucapione della servitù, sussiste il litisconsorzio necessario fra i comproprietari dei fondi interessati dalla controversia (Cass. n. 26653/2007; n. 6163/2006).

Assorbiti gli altri motivi di ricorso, vanno, pertanto, cassate le sentenze di primo e di secondo grado con rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Ferrara.

Ricorrono giusti motivi, considerato l'esito del giudizio, per compensare integralmente fra le parti le spese processuali di tutti e tre i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rimette le parti innanzi al Tribunale di Ferrara; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti e tre i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013